

Le informazioni presentate dal richiedente senza essere state richieste, o presentate dopo la scadenza del termine fissato per la loro presentazione in conformità del presente articolo, secondo o quarto comma, non sono prese in considerazione, a meno che non siano presentate in conformità dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 1107/2009.»

Articolo 2

Le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 introdotte dall'articolo 1 del presente regolamento si applicano in aggiunta alle altre disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 10 novembre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

19CE0023

